

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

*Triennio normativo 2008/2010*

Il giorno 23 dicembre 2010, alle ore 11,00, nella sede dell'Istituto Italiano di Studi germanici, la delegazione di parte pubblica composta dal Prof. Vincenzo CAPPELLETTI, e dal dr. Giancarlo PRANZETTI, rispettivamente Presidente e Direttore amministrativo dell'IISG, e la delegazione rappresentativa delle OO.SS., firmatarie del CCNL composta da FLC-CGL, FIR-CISL, UILPA-UR AFAM, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per il triennio 2008/2010.

A tal fine le parti, come sopra rappresentate, premesso che trattandosi di costituzione iniziale delle risorse destinate alla contrattazione, si è compiuta una operazione di riferimento sia alle condizioni di provenienza sia di valutazione di equilibrata comparazione con quanto attuato presso altri Enti del Comparto Ricerca, convengono e sottoscrivono quanto segue:

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I- RICERCATORI E TECNOLOGI

-Art. 1-

*Risorse destinate alla retribuzione accessoria*

Le parti prendono atto che le risorse iniziali per il finanziamento per la contrattazione integrativa del personale dipendente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici inquadrato nei livelli I-III, del profilo di Tecnologo, è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, in complessivi € 9.500,00.


Tali risorse sono determinate prendendo a riferimento le retribuzioni accessorie procapite ricavabili dal conto annuale 2008. I dati medi così rilevati, riferiti rispettivamente alle indennità fisse e alle indennità variabili, vengono moltiplicate per il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio 2008 pari a complessive n. 1 unità inquadrata nel livello III.

-Art. 2-

*Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1*

A decorrere dal 1 gennaio 2008, le risorse di cui al primo comma dell'art. 1) sono ripartite secondo le modalità previste nel prospetto seguente:

Indennità di valorizzazione professionale
Indennità per oneri specifici
Indennità direzione strutture di particolare rilievo



-Art. 3-

L'indennità di valorizzazione professionale (IVP), di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001, viene erogata per 13 mensilità al Personale appartenente al suddetto profilo, secondo i seguenti importi tabellari definiti a decorrere dal 1 gennaio 2008 dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I	1.807,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

L'indennità di cui al precedente comma 1) verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

-Art. 4-

Indennità per oneri specifici

- 1) L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97, viene erogata per 13 mensilità al Personale appartenente al suddetto profilo di tecnologo.
- 2) A decorrere dall'anno 2008 il valore dell'indennità per oneri specifici viene determinato come segue:
- 3)

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I-II-III	3.000,00	250,00

-Art. 5-

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo

A decorrere dall'anno 2008, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/97 è destinata, per una quota pari ad € 5.000,00 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla Biblioteca dell'Istituto.

-Art. 6-

Arretrati


- 1) Al Personale in servizio al 1 gennaio 2008 verranno erogati gli arretrati dell'indennità suddette di cui agli artt. 3, 4 e 5 secondo le misure stabilite dal presente contratto.

SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

-Art. 8-

Costituzione del Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII

- 1) Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'IISG viene costituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43,



comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1996/97, secondo quanto stabilito nei commi successivi.

- 2) Le parti prendono atto che il Fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'IISG inquadrato nei livelli IV-VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, in complessivi € 56.000,00.
- 3) Il Fondo iniziale viene costituito prendendo a riferimento le retribuzioni accessorie medie procapite ricavabili dai dati del conto annuale 2008. I dati così rilevati, riferiti alle indennità fisse e a quelle variabili, sono moltiplicate per il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio 2008, pari a complessive 5 unità.

-Art. 9-

*Distribuzione del Fondo per l'anno 2008*

A decorrere dal 1 gennaio 2008, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) indennità di ente (annuale e mensile)
b) indennità di cui all'art. 43 comma 2 lett.b) ccnl 1994/97
c) straordinario
d) indennità di posizione
e) produttività collettiva ed individuale

-Art. 10-

*Indennità di ente annuale*

- 1) L'indennità di ente annuale, di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/97, viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV-VIII, secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009:

Livello professionale	Indennità annuale
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

- 2) L'indennità di cui al precedente comma verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.



-Art. 10 bis-  
Indennità di ente mensile

A decorrere dal 1 gennaio 2008, i valori dell'indennità di ente mensile, di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL 1994/1997 sono così determinati:

Livello professionale	Indennità ente mensile
IV	715,39
V	658,65
VI	583,37
VII	526,83

-Art.11-  
*Indennità di cui allt. 43, comma 2, lett. B) del CCNL 1994/97*

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite le seguenti indennità:
  - al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del denaro o dei valori dell'Istituto, viene istituita l'indennità di maneggio valori dell'importo annuo complessivo di € 1.100,00 lorde da corrispondersi all'economista/cassiere e al consegnatario dei beni dell'istituto;
  - al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità comunque denominate, vengono istituite delle indennità di responsabilità e/o di coordinamento per l'importo individuale complessivo di € 1.000 lorde. Tale indennità sarà corrisposta ai soggetti incaricati del coordinamento delle strutture individuate con le determinazioni del Direttore amministrativo.
- 2) L'erogazioni sono correlate alla effettiva durata dell'incarico e saranno corrisposte mensilmente per 11 mensilità.

-Art. 12-  
*Indennità di posizione*


Viene individuata la corresponsione dell'indennità di posizione di cui all'art. 46 del CCNL 1998/2001 in € 1.032,00 annuali.

-Art. 13-  
*Produttività collettiva*

Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, sono erogate al personale sulla base di criteri correlati alla presenza e al merito da concordare.

-Art. 14-  
*Arretrati*

- 1) Al Personale in servizio al 1 gennaio 2008 saranno erogati gli arretrati dell'indennità di cui agli artt. 10,10 bis, 11,12,13 secondo le misure stabilite dal presente contratto integrativo.




- 3) Per il Personale destinatario delle tabelle di equiparazione di cui al contratto collettivo integrativo sottoscritto il 15 luglio 2009, la corresponsione del trattamento accessorio di cui alla presente sezione sostituisce ogni eventuali indennità accessoria corrisposta ad altro titolo fino a concorrenza dell'importo erogato nel periodo preso a riferimento, salvo conguaglio rispetto a quanto effettivamente spettante.

Roma, 23/12/2010

per l'IISG

il Presidente




il Direttore amministrativo



I SINDACATI PRESENTI

FLC-CGIL



FIR-CISL



UIL-PA UR AFAM

